

Approvato con deliberazione C.C. n. 20 del 27.04.2007

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI ACCONCIATORE

Capo I Premessa

Art. 1

Riferimenti normativi

1. Ai sensi del Decreto – Legge 31 gennaio 2007 n. 7, convertito con legge 2 aprile 2007 n. 40, della legge 17.08.05 n. 174 e della legge 14.02.1963, n.161, così come modificata ed integrata dalle leggi 23.12.1970, n.1142 e 29.10.1984, n.735, l'esercizio dell'attività di acconciatore, sia esso svolto in forma individuale o societaria, ovunque tale attività sia esercitata, in luogo pubblico o privato, è soggetto alle disposizioni del presente Regolamento.

Art. 2

Definizione dell'attività di acconciatore

1. L'attività professionale di acconciatore, esercitata in forma di impresa ai sensi delle norme vigenti, comprende tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba, e ogni altro trattamento inerente o complementare.

2. I trattamenti e i servizi di cui al comma 1 possono essere svolti anche con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti ai sensi della legge 11 ottobre 1986 n. 713 e successive modificazioni. Alle imprese esercenti l'attività di acconciatore, che vendono o comunque cedono alla propria clientela prodotti cosmetici, parrucche e affini, o altri beni accessori, inerenti ai trattamenti e ai servizi effettuati, non si applicano le disposizioni contenute nel decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114, e successive modificazioni.

3. Per l'effettuazione dei trattamenti e dei servizi di cui al comma 1, le imprese esercenti l'attività di acconciatore possono avvalersi anche di soggetti non stabilmente inseriti all'impresa, purché in possesso dell'abilitazione prevista dal successivo art. 3. A tal fine, le imprese di cui al presente comma sono autorizzate a ricorrere alle diverse tipologie contrattuali previste dalla legge.

4. L'attività di acconciatore può essere svolta anche presso il domicilio dell'esercente ovvero presso la sede designata dal cliente, nel rispetto dei criteri stabiliti dalle leggi e dai regolamenti regionali. E' fatta salva la possibilità di esercitare l'attività di acconciatore nei luoghi di cura o di riabilitazione, nelle caserme o in altri luoghi per i quali siano stipulate convenzioni con pubbliche amministrazioni.

5. Non è ammesso lo svolgimento dell'attività di acconciatore in forma ambulante o di posteggio.

6. L'attività professionale di acconciatore può essere svolta unitamente a quella di estetista anche in forma di imprese esercitate nella medesima sede ovvero mediante la costituzione di una società. E' in ogni caso necessario il possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento delle distinte attività. Le imprese di acconciatura, oltre ai trattamenti e ai servizi indicati al comma 1, possono svolgere esclusivamente prestazioni semplici di manicure e pedicure.

Art. 3

Requisiti professionali

1. Per esercitare l'attività di acconciatore è necessario conseguire l'abilitazione di cui alla art. 3 della legge 174/2005.
2. Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di acconciatura deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso dell'abilitazione professionale di cui al presente articolo.

Art. 4

Requisiti dei locali e conduzione dell'attività

1. L'esercizio dell'attività di acconciatore deve essere svolto nel rispetto dei regolamenti edilizi, urbanistici e sanitari.
2. Spetta al Servizio Igiene Pubblica l'accertamento dei requisiti igienici dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili destinati allo svolgimento delle attività, nonché dei requisiti sanitari relativi ai procedimenti tecnici usati in dette attività

Art. 5

Denuncia di inizio attività

1. Chiunque intenda esercitare l'attività di acconciatore deve presentare apposita denuncia di inizio attività ai sensi dell'art. 19 della legge 241/90.
2. Le denunce di apertura di nuovo esercizio, l'effettivo inizio dell'attività, il trasferimento di sede, l'ampliamento o riduzione di superficie, il subingresso, la variazione della natura giuridica e/o della ragione sociale o denominazione e/o del legale rappresentante, nonché la cessazione dell'attività sono presentate sulla modulistica appositamente predisposta dall'Ufficio competente e contengono gli elementi in essa previsti, in quanto necessari alla loro valutazione.

La denuncia, resa ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, deve comunque contenere i seguenti elementi:

- a) l'ubicazione dei locali da adibirsi all'esercizio e loro estremi edilizi (concessione edilizia e/o agibilità) e destinazione d'uso;
- b) la conformità urbanistica dei locali;
- c) il titolo registrato in base al quale si ha la disponibilità dei locali;
- d) il soggetto in possesso dell'abilitazione professionale di cui all'art. 3 della legge n. 174/2005, con accettazione dell'incarico da parte del medesimo, nei casi previsti dall'art. 2, comma 6 della legge n. 174/2005;
- e) parere espresso dalla competente U.S.L. ai sensi dell'art. 4;
- f) planimetria dei locali, in scala 1:100 o altra scala idonea, recante, l'indicazione dei vani uso laboratorio e di servizio, nonché il relativo accesso; tale planimetria deve essere controfirmata da tecnico abilitato o dallo stesso richiedente;
- g) rispetto all'inquinamento acustico, la dichiarazione che nell'esercizio non sono presenti sorgenti sonore significative ovvero che è stata redatta la previsione di impatto acustico.

Capo II

Art. 6

Principi e finalità generali

I. A completamento dei principi fissati dalle leggi e dallo statuto, sono affermati i seguenti ulteriori principi e finalità cui dovrà uniformarsi l'attività amministrativa e particolarmente, l'attività degli uffici preposti all'esercizio delle competenze di tipo gestionale in materia attività di acconciatore:

a) realizzare il diritto dei cittadini e delle imprese all'informazione circa le opportunità di esercizio dell'attività di acconciatore, avvalendosi di tecniche e modalità che consentano di ottimizzare il rapporto fra qualità e livello dell'informazione e relativi costi;

b) agevolare l'accesso ai documenti amministrativi, in base a criteri di economicità e speditezza dell'azione amministrativa;

c) semplificare i procedimenti amministrativi a carico dei cittadini e delle imprese, attraverso la predisposizione di adeguata modulistica per la presentazione delle denunce, la riduzione delle certificazioni a favore delle autodichiarazioni, l'eliminazione di ogni possibile aggravio del procedimento, privilegiando le esigenze di celerità ed economicità dell'azione amministrativa;

d) definire i tempi certi per la conclusione dei procedimenti;

2. Per la realizzazione dei principi e delle finalità di cui al comma I, lett. a) e b), è fatto rinvio ai regolamenti assunti in via generale dal Comune, in attuazione delle disposizioni di cui alla legge n. 241 del 1990, fatto salvo, in ogni caso, quanto previsto ai successivi articoli del presente Capo II.

Art. 7

Unità organizzativa titolare del procedimento

1. Per ciascun tipo di procedimento amministrativo di cui al presente regolamento, è individuata nel Settore Affari Generali l'unità organizzativa titolare del procedimento medesimo.

2. Le altre unità organizzative che intervengono in una o più fasi del procedimento, sono tenute a prestare piena e tempestiva collaborazione all'unità organizzativa procedente.

Art. 8

Responsabile del procedimento

1. Il responsabile dell'Ufficio Attività Economiche è titolare del procedimento, cui compete l'istruttoria ed ogni altro adempimento necessario alla sua definizione.

2. Al responsabile del procedimento spettano i compiti stabiliti dall'art. 6, comma 1, della legge n. 241 del 1990, oltreché l'attività di impulso nei confronti delle altre unità organizzative che intervengono in una o più fasi del procedimento, ai fini del rispetto dei termini previsti per la conclusione del procedimento medesimo.

Art. 9

Comunicazione di avvio del procedimento

1. Il responsabile del procedimento provvede, entro dieci giorni dal ricevimento da parte del Comune della denuncia, a dare notizia dell'avvio del procedimento,

sempreché la stessa sia regolare, ovvero contenga tutte le informazioni atte a consentirne l'istruttoria formale.

2. L'avvio del procedimento, quando non esistono impedimenti, è comunicato, con le modalità di cui al successivo comma 4, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge possono intervenire nel procedimento.

3. Allo stesso modo, sempre che non esistano ragioni che lo impediscano e quando da un provvedimento possono derivare pregiudizi a soggetti individuati o facilmente individuabili diversi dai diretti destinatari dello stesso, l'amministrazione procedente deve fornire anche ai medesimi e con le stesse modalità l'informazione dell'avvio del procedimento.

4. Nella comunicazione debbono essere indicati:

- a) l'amministrazione competente;
- b) l'oggetto del procedimento promosso;
- c) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;
- d) la data di inizio del procedimento;
- e) la data entro la quale deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione;
- f) l'unità organizzativa presso la quale può essere presa visione degli atti e l'orario di accesso consentito.

5. Nel caso in cui la comunicazione personale, per il numero dei destinatari o per difficoltà circa la loro identificazione, risultasse impossibile o tecnicamente gravosa, l'unità organizzativa responsabile provvede ad esporre copia della medesima all'albo comunale, per un periodo di 15 (quindici) giorni.

Art. 10

Comunicazione di interruzione del procedimento o di avvio irregolare

1. Nel caso in cui la denuncia risulti carente o incompleta in uno o più degli elementi atti a consentirne l'istruttoria formale, il responsabile del procedimento provvede, entro dieci giorni dal suo ricevimento, a dare notizia della interruzione del procedimento, indicando gli elementi predetti ed assegnando un termine, di norma pari a trenta giorni, entro il quale l'interessato dovrà provvedere alla regolarizzazione della denuncia.

2. Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma 1, il responsabile del procedimento invia, a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno o notifica, apposita comunicazione con la quale, richiamata l'impossibilità di procedere a verifica dei presupposti e dei requisiti di legge, diffida l'interessato dall'esercizio dell'attività o dal porre in essere ogni effetto correlato alla denuncia.

3. Con la comunicazione di cui al comma 1 e la conseguente interruzione del procedimento, il termine per la conclusione del procedimento decorre dalla data di regolarizzazione, da parte del soggetto interessato, della denuncia.

4. Qualora la comunicazione di cui al comma 1 non sia effettuata o se effettuata, ciò non avvenga entro dieci giorni dal ricevimento della denuncia, i termini di cui al comma 3 decorrono comunque dal ricevimento della domanda o della denuncia.

5. Nel caso in cui la denuncia risulti carente o incompleta ma non in modo tale da non consentirne l'avvio dell'istruttoria formale, si provvede a dare avvio al procedimento, pur segnalando all'interessato l'esigenza di provvedere, di norma entro il termine di 10 (dieci) giorni, alla sua regolarizzazione.

6. Nella fattispecie di cui al comma 5, non si interrompono i termini per la conclusione del procedimento, sempreché l'interessato provveda alla regolarizzazione della denuncia entro il termine prefissato.

Art. 11

Inizio dell'attività e norme procedurali

1. L'attività oggetto della dichiarazione può essere iniziata decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione. Contestualmente all'inizio dell'attività l'interessato ne dà comunicazione al Comune.
2. L'unità organizzativa titolare del procedimento, in caso di accertata carenza delle condizioni, modalità e fatti legittimanti, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine in ogni caso non inferiore a trenta giorni e non superiore ai novanta. E' fatto comunque salvo il potere dell'Ufficio competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies della legge 241/90. Nei casi in cui la legge prevede l'acquisizione di pareri di organi o enti appositi, il termine per l'adozione di provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti sono sospesi, fino all'acquisizione dei pareri, fino a un massimo di trenta giorni, scaduti i quali l'amministrazione può adottare i propri provvedimenti indipendentemente dall'acquisizione del parere. Della sospensione è data comunicazione all'interessato.

Art. 12

Comunicazione di iniziativa di atti sfavorevoli

1. L'avvio di procedimenti volti alla revoca, all'annullamento, alla decadenza o alla sospensione di un provvedimento a carattere autorizzatorio, o comunque, di provvedimenti interdittivi o limitativi dell'esercizio dell'attività, deve essere preceduto dalla comunicazione del Responsabile del procedimento di avvio del procedimento, nella quale sono indicati i fatti che giustificano la determinazione a procedere.
2. I soggetti direttamente interessati e coloro ai quali possa derivarne un rilevante e riconoscibile pregiudizio, hanno diritto:
 - a) di prendere visione degli atti del procedimento;
 - b) di presentare documenti, memorie ed opposizioni che l'autorità ha l'obbligo di valutare, ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento;
 - c) chiedere di essere ascoltati dall'unità organizzativa competente sui fatti rilevanti ai fini della decisione.
3. I soggetti interessati possono esercitare i diritti di cui al comma 2 entro il termine di norma fissato in 10 (dieci) giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, salvo che, per motivate esigenze, non sia disposto diversamente dal responsabile del procedimento.
4. Le ragioni di impedimento derivante da particolari esigenze di celerità del procedimento che non consentono la comunicazione dell'iniziativa ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241 del 1990, debbono essere specificate nel provvedimento.

Art. 13

Orari – Criteri Generali

1. Gli orari di apertura e di chiusura degli esercizi di acconciatore sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti, nella fascia oraria compresa tra le 8.00 e le 23.00 e il monte orario giornaliero massimo viene fissato in 12 ore di apertura dell'esercizio;

2. Gli esercenti devono rispettare l'orario prescelto e devono rendere noto al pubblico, anche durante il periodo di chiusura dell'attività, l'orario di effettiva apertura e chiusura mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione visibili dall'esterno del locale;
3. Qualora gli esercenti intendano modificare l'orario prefissato, devono darne comunicazione al Comune ed al pubblico mediante cartelli ed ogni altro mezzo idoneo allo scopo.
4. è data facoltà al titolare dell'esercizio di osservare una o più giornate di riposo infrasettimanale che devono essere indicate nel cartello di esposizione degli orari;
5. Gli esercenti provvedono ad adeguare il regime orario vigente con le disposizioni previste nel presente regolamento secondo le modalità e le tempistiche individuate in specifica Ordinanza Sindacale da adottarsi entro il termine di 30 giorni.

Art. 14 Sanzioni

Nei confronti di chiunque svolga trattamenti o servizi di acconciatura in assenza di uno o più requisiti o in violazione delle modalità previste dalla legge n. 174/2005, sono inflitte sanzioni amministrative pecuniarie da parte delle autorità competenti per importi non inferiori a 250 e non superiori a 5000 euro, secondo le procedure previste dalla legge 24 novembre 1981 n. 689 e successive modificazioni.

Art. 15 Disposizioni transitorie

Il presente Regolamento viene approvato nelle more della definizione delle competenze attribuite alla Regione dall'art. 4 della legge n. 174 del 17.08.05 e dal comma 7, art. 10 del D.L. 1 31.01.07 n. 7, convertito in legge 02.04.07 n. 40.

Art. 16 Entrata in vigore

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, è fatto rinvio alle leggi ed ai regolamenti vigenti, nonché allo statuto ed ai regolamenti comunali.
2. A norma dell'art. 56 del vigente Statuto Comunale il presente Regolamento è pubblicato all'Albo pretorio unitamente alla delibera consiliare d'adozione in conformità alle disposizioni sulla pubblicazione della stessa, ed entra in vigore dal giorno successivo a quello d'esecutività dell'atto deliberativo consiliare d'approvazione.
3. Il presente Regolamento. Dopo la sua entrata in vigore è pubblicato in forma integrale all'Albo Pretorio del Comune per la durata di 15 giorni consecutivi decorrenti dall'esecutività della delibera consiliare d'adozione.
4. Dalla data di entrata in vigore sono abrogate tutte le eventuali disposizioni che comunque risultino in contrasto con quanto disposto nel presente regolamento.